

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO ED IL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI DA PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA PAP - CASALE MONFERRATO (AL)



## STAZIONE APPALTANTE



**COSMO S.p.A.**

Via Achille Grandi, 45/c - 15033 - Casale Monferrato (AL)

pec: info@cosmocasale.it

## IMPRESA



**ETICA S.P.A.**

Via Antiniaia, 115 - 80078 - Pozzuoli (NA)

mail: info@eticaspa.it

## PROGETTAZIONE



**C.G.A. S.R.L. - Prof. Ing. G. M. Baruchello**

Via A. Tigri, 11 - 00197 - Roma (RM)

mail: cga@cgaonline.it

## ELABORATO

### RELAZIONI TECNICHE

#### Relazione EoW

#### CODIFICA

prog.	tipo elab.	argomento	progress.	revisione	data	scala	plot
PFTE	REL	DOC	009	A	07/25	-	A4

rev	data	descrizione	redatto	approvato
a	07/25	Emissione	E.G.	CGA
b	.	.	.	.
c	.	.	.	.
d	.	.	.	.
e	.	.	.	.

## Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. END OF WASTE .....	5
2.1 END OF WASTE DI PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA (PAP) .....	5
2.1.1 Criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.....	7
2.1.2 Criteri specifici per le plastiche eterogenee a base di poliolefine ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.....	11
2.1.3 Scopi specifici per cui sono utilizzabili le plastiche eterogenee a base di poliolefine .....	11
2.1.4 Dichiarazione di conformità .....	13

## 1. PREMESSA

La presente relazione End of Waste (EoW) riguarda la realizzazione di un “Impianto per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili da prodotti assorbenti per la persona – PAP” da localizzarsi nel territorio nei limiti amministrativi del Comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, nella Regione del Piemonte.

L’impianto di trattamento e recupero dei PAP avrà una potenzialità di 5.000 t/a di PAP. La linea sarà completamente automatizzata, in modo da escludere la movimentazione del materiale dal personale operante in ogni fase del trattamento, riducendo al minimo i rischi di contaminazione nella gestione del processo.

Il processo è schematizzato in 3 fasi principali, brevemente descritte a seguito:

**FASE 1 - PRETRATTAMENTO E STERILIZZAZIONE:** I rifiuti in ingresso subiscono il seguente processo:

- *Carico e stoccaggio del PAP in un box di alimentazione stagno;*
- *Triturazione e sterilizzazione a umido per l’abbattimento della carica microbica;*
- *Bioseparazione delle frazioni plastiche e cellulosiche/organiche.*

**FASE 2 - SELEZIONE:** A seguito delle bioseparazione verranno separate le frazioni cellulosiche/organiche da quelle plastiche. Le due frazioni verranno avviate alle rispettive sezioni di valorizzazione.

**FASE 3 - VALORIZZAZIONE:** La valorizzazione della frazione plastica si compone delle seguenti fasi:

- *Pulizia mediante selezione ottica;*
- *Confezionamento.*

Mentre la frazione cellulosica/organica subirà i seguenti trattamenti:

- *Essiccazione/bricchettatura;*
- *Avvio a valorizzazione energetica mediante gassificazione.*

L'elenco dei codici EER ammessi all'impianto di trattamento e recupero dei PAP per la produzione di plastiche eterogenee a base di poliolefine<sup>1</sup>, di SAP<sup>2</sup> o di cellulosa ad alto<sup>3</sup> o a basso<sup>4</sup> contenuto di SAP, è il seguente:

- codice **EER 150203** limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 150202\*<sup>5</sup>, provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate e scarti delle attività di produzione di PAP con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili;
- codice **EER 180104** limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, provenienti da apposite raccolte urbane differenziate dedicate, che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in ogni caso quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili.

Il processo di recupero dei PAP consiste in una azione di sanificazione preliminare del rifiuto, finalizzata alla rimozione dei microrganismi patogeni naturalmente presenti, medicinali ed altre sostanze chimiche ed in un sistema di separazione e recupero delle matrici che compongono il rifiuto stesso:

- Frazione composta da cellulosa in fiocchi con alto contenuto di polimero superassorbente (SAP);
- Frazione composta da SAP;
- Frazione composta da plastiche eterogenee;
- Il sovrallito liquido di risulta dal processo di trattamento potrà essere inviato a smaltimento presso impianto di depurazione.

L'impianto produrrà i seguenti rifiuti in uscita codificati come di seguito:

- codice **EER 16 10 02**: acque di processo (acque di condensazione del vapore di contatto nella fase di sterilizzazione, acque di lavaggio scrubber);

<sup>1</sup> Plastiche eterogenee a base di poliolefine: miscela composta per almeno l'80% da poliolefine (polietilene e polipropilene) proveniente dal trattamento di PAP.

<sup>2</sup> Sap (Super Adsorbent Polymer): poliacrilato di sodio, proveniente dal trattamento di PAP.

<sup>3</sup> Cellulosa ad alto contenuto di SAP: materiale prevalentemente cellulosico ad alto contenuto di SAP.

<sup>4</sup> Cellulosa a basso contenuto di SAP: materiale prevalentemente cellulosico a basso contenuto di SAP.

<sup>5</sup> Codice EER 15 02 02: Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.

- codice **EER 16 10 02**: acqua di lavaggio dell'impianto;
- codice **EER 19 12 12**: scarti (ceneri e char);
- codice **EER 19 12 04**: eventuale frazione plastica non conforme al Decreto EoW.

L'efficacia del trattamento di PAP comporta % di recupero piuttosto elevate, i cui risultati in termini di bilanci di massa del processo è riportato nella tabella seguente.

INPUT	%	t/a
<b>PAP</b>		<b>5.000</b>
<b>OUTPUT</b>		
<b>Cellulosa</b>	15,00%	750
<b>Plastica</b>	7,50%	375
<b>Polimero Super Assorbente</b>	7,50%	375
<b>Perdite di processo</b>	40,00%	2.000
<b>Refluo liquido a smaltimento</b>	30,00%	1.500
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000</b>

Il processo da 1.000 kg di PAP usati, recupera 150 kg di cellulosa, 75 kg di plastica e 75 kg di polimero super assorbente, ovvero il 100% delle materie prime che compongono questi prodotti perché il restante peso (700 kg) è costituito da materiale liquido organico che in parte sarà soggetto ad evaporazione ed in parte sarà destinato a smaltimento.

L'impianto oggetto del presente progetto deve essere considerato come un sistema impiantistico integrato, articolato in macro-sezioni funzionalmente dipendenti tra loro. La configurazione complessiva prevede le seguenti unità operative:

- Area amministrativa e di accettazione, comprensiva dell'ufficio pesa e delle attività di ricevimento e registrazione dei materiali in ingresso;
- Zona di conferimento dei rifiuti, collocata all'interno del capannone di trattamento, destinata alla ricezione dei rifiuti solidi confezionati in sacchi trasparenti in polietilene (PE);
- Sezione di trattamento meccanico e selettivo, anch'essa interna al capannone, comprendente le fasi di triturazione, sterilizzazione e separazione ottica dei materiali;
- Aree tecniche esterne al capannone, dedicate ai processi di essiccazione, pirogassificazione, cogenerazione e trattamento arie;
- Zone di stoccaggio delle plastiche recuperate, finalizzate alla conservazione temporanea dei materiali in attesa di certificazione end of waste.

## 2. END OF WASTE

La nozione di EoW nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti. Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate e riprese dall'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La verifica viene eseguita secondo quanto indicato dalle Linee guida 41/2022, approvate dal consiglio SNPA con delibera n. 156/22, le quali forniscono alcune indicazioni pratiche in termini di cessazione della qualifica di rifiuto.

Nei casi indicati dall'art. 184-ter, comma 3, ovvero *in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.*

### 2.1 END OF WASTE DI PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA (PAP)

Con il D.M. del 15/05/2019, n.62, pubblicato nella G.U. del 08/07/2019 n. 158 è stato adottato il regolamento che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di *prodotti assorbenti per la persona (PAP)* cessano di essere qualificati come tali (end of waste), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

Tale regolamento è composto da una sezione generale che contiene l'oggetto e le finalità, le definizioni fino alle norme transitorie e finali e sei allegati di seguito elencati:

- *Allegato 1 - Criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;*
- *Allegato 2 - Criteri specifici per le plastiche eterogenee a base di poliolefine ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;*
- *Allegato 3 - Criteri specifici per il SAP ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;*



- *Allegato 4 - Criteri specifici per la cellulosa ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;*
- *Allegato 5 - Scopi specifici per cui sono utilizzabili le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il polimero SAP ovvero la cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP;*
- *Allegato 6 - Dichiarazione di conformità.*

Tuttavia è in atto una revisione del Decreto infatti, la Commissione Europea il 21 dicembre 2023 ha ricevuto lo schema di decreto che modifica la disciplina ex D.M. n.62/2019 per la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) dei prodotti assorbenti per la persona (PAP).

Le modifiche proposte, secondo quanto affermato dal Ministero dell'Ambiente, hanno lo scopo di chiarire alcuni dubbi interpretativi e di superare le criticità emerse in fase applicativa, consentendo così alle imprese del settore di incrementare la quantità di rifiuti sottoposti a recupero. In particolare è stato modificato l'Allegato 1 al Regolamento 62/2019 (verifiche dei rifiuti in ingresso) in relazione ai rifiuti ammissibili. I prodotti assorbenti per la persona con Codice EER 18 01 04 e quelli con Codice EER 15 02 03 potranno provenire da raccolte differenziate anche non urbane. Sono state inoltre previste modifiche ai criteri sanitari da rispettare nella fase del processo di recupero EoW.

Il periodo di stand still durante il quale la Commissione o altri Stati membri potevano presentare osservazioni è terminato il 21 marzo 2024.

Con il parere 15 febbraio 2024, n.162, infine, il Consiglio di Stato ha sospeso l'espressione del parere sullo schema di regolamento MASE relativo all'EoW dei prodotti assorbenti per la persona (PAP), destinato a modificare il D.M. n.62/2019, richiedendo l'integrazione della documentazione tecnica oltre che chiarimenti riguardanti, in particolare, i test da effettuare sui lotti di materiale recuperato.

Ad oggi, il presente progetto che fa pertanto riferimento al vigente DM 62/2019 rispetta i criteri presenti negli allegati 1 e 2, in particolare riguardo i “Criteri specifici per le plastiche eterogenee a base di poliolefine ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto” le plastiche eterogenee a base di olefine saranno le nuove Materie prime seconde (MPS) di elevata qualità che potranno essere riutilizzate in molteplici processi produttivi.

Non rispetta i criteri presenti negli allegati 3 e 4, riguardanti i criteri specifici per il SAP e per la cellulosa ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, in quanto il syngas prodotto dal processo di gassificazione per applicazioni di combustione non soddisfa i requisiti previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto (allegato 5 di tale regolamento)

### 2.1.1 Criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

#### Verifiche sui rifiuti in ingresso

Per la produzione di olefine, di SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono ammessi esclusivamente i seguenti rifiuti: codice EER 180104 limitatamente ai PAP e codice EER 150203 limitatamente ai PAP.

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve assicurare:

- controlli analitici mediante analisi merceologiche e analisi chimiche sul rifiuto in ingresso. Tali controlli dovranno verificare che la presenza di materiale estraneo, inteso come materiale diverso da PAP, non assorbente o non plastico, sia inferiore o uguale al 5% nonché l’assenza di pericolosità del rifiuto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa sulla classificazione dei rifiuti. Il campionamento è da eseguirsi in conformità alla norma UNI 10802 e al piano di campionamento redatto secondo la norma UNI EN 14899:2006. Le analisi chimico-fisiche vanno eseguite dopo omogeneizzazione e quartatura del materiale campionato;
- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso, incluse le informazioni sulla provenienza;
- stoccaggio dei rifiuti in idonei dispositivi atti a impedire contatti accidentali con il personale dell’impianto e a prevenire qualunque forma di dispersione ambientale;
- assenza di manipolazione da parte degli operatori dei sacchi contenenti rifiuti e/o di triturazione dei rifiuti in ingresso;
- procedura scritta per la gestione e la tracciabilità dei singoli flussi di rifiuti nonché del processo operativo, dalla fase di raccolta del rifiuto sino alla produzione dei materiali end of waste, e rendicontazione delle non conformità.

#### Prescrizioni relative al processo di recupero

Il processo di recupero deve prevedere le seguenti fasi:



- a. stoccaggio dei rifiuti in idonei contenitori;
- b. raccolta di eventuale percolato o di effluenti liquidi, da sottoporre ad idoneo trattamento;
- c. idoneo trattamento dell'aria esausta di lavorazione;
- d. ciclo di sterilizzazione dei rifiuti da eseguirsi nel rispetto dei criteri microbiologici nella tabella seguente:

**Tabella 3 a : Controlli microbiologici**

Parametro	Requisito	Riferimento
Indicatore biologico	Inattivazione della crescita delle spore di <i>Geobacillus Stearothermophilus</i>	UNI EN ISO 11138-3 UNI EN ISO 17665-1 UNI CEN ISO/TS 17665-2
Popolazione minima dell'indicatore biologico	$\geq 10^6$ CFU	UNI EN ISO 11138-3 UNI EN ISO 17665-1 UNI CEN ISO/TS 17665-2
Posizionamento dei campioni dell'indicatore biologico	Nelle condizioni più difficili per la penetrazione del vettore sterilizzante (ad esempio all'interno dei PAP chiusi). Una parte dei campioni dovrà essere avvolta con almeno 3 PAP. Un terzo dei PAP contenenti i campioni dovrà essere preventivamente bagnato con acqua.	UNI EN ISO 17665-1

- e. recupero e trattamento del vapore di contatto;
- f. triturazione dei prodotti uscenti dal ciclo di sterilizzazione;
- g. asciugatura fino al raggiungimento di una umidità inferiore o uguale al 20%;
- h. separazione meccanica per l'ottenimento di materiali la cui composizione deve soddisfare i seguenti criteri:
  - Criteri chimici: per ogni lotto di ciascun materiale devono essere effettuati i controlli analitici sui parametri chimici riportati nella tabella 3 b:

**Tabella 3 b : limiti concentrazione parametri chimici (test di cessione in ambiente alcalino-acquoso)**

Analita	Impiego clinico	Limite	Unità di misura
Acido clavulanico	Coadiuvante per antibiotici	<10	µg/kg ss
Amoxicillina	Antibiotici	<10	µg/kg ss
Ampicillina		<10	µg/kg ss
Cefalosporine		<10	µg/kg ss
Claritromicina		<10	µg/kg ss
Ciprofloxacina		<10	µg/kg ss
Levofloxacina		<10	µg/kg ss
Azitromicina		<10	µg/kg ss
Idrocortisone acetato	Cortisonici	<7	µg/kg ss
Benzodiazepine	Diuretici-antipertensivo	<25	µg/kg ss
Diazepam	Psicofarmaco	<30	µg/kg ss
Ibuprofene	FANS	<45	µg/kg ss
Diclofenac		<45	µg/kg ss
Acido acetilsalicilico		<5	µg/kg ss
Bicalutamide	Antiandrogenico	<50	µg/kg ss
Metformina	Antidiabetico	<50	µg/kg ss
Pioglitazone		<50	µg/kg ss
Clopidogrel	Antiaggregante piastrinico	<100	µg/kg ss
Lansoprazolo	Inibitore pompa protonica	<3	µg/kg ss
Telmisartan	Antipertensivo	<15	µg/kg ss
Toraseid		<15	µg/kg ss
Lovastatina	Ipercolesterolemia	<35	µg/kg ss
Atorvastatina		<15	µg/kg ss
Acido clodronico	Osteoporosi	<1	µg/kg ss

- Criteri sanitari: per ogni lotto di ciascun materiale si procede si procede a verificare l’assenza di citotossicità, di irritazione e sensibilizzazione cutanea.
- Test di cessione: Per ogni lotto di ciascun materiale devono essere rispettati i limiti relativi ai seguenti analiti secondo la metodica del test di cessione condotto in ambiente acido-acquoso ed organico di cui alla tabella seguente :

**Tabella 4: Limiti negli eluati da testa di cessione:**

Parametri	Metodo analitico	Unità di misura	Valori limite
Alluminio	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 1$
Bario	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 20$
Cadmio	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 0,02$
Cromo totale	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 2$
Nichel	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 2$
Piombo	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 0.2$
Rame	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 0.1$
Zinco	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 0,5$
Cloruri	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 1200$
Solfuri	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 1$
Solfiti	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 1$
Solfati	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 1000$
Fluoruri	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 6$
Azoto ammoniacale	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 15$
Fenoli	APAT 29/2003	mg/l	$\leq 0,5$
PH	APAT 29/2003		5,5-9,5
COD	APAT 29/2003	mg/l	160

- Criterio dell'allegato 2 di seguito argomentato.

#### [Piano dei controlli del processo di trattamento](#)

Ai fini del controllo del processo di trattamento i rifiuti in ingresso e i materiali prodotti devono essere sottoposti ai seguenti controlli:

- Rifiuti in ingresso: controlli analitici mediante analisi merceologiche e analisi chimiche. Tali controlli devono essere effettuati, nel primo anno di operatività, con la frequenza di almeno una volta ogni sei mesi e, successivamente, di almeno una volta all'anno e devono verificare che il contenuto di materiale estraneo, inteso come materiale diverso da PAP, non assorbente o non plastico sia

inferiore o uguale al 5% e che il rifiuto non sia pericoloso secondo i criteri stabiliti dalla normativa sulla classificazione dei rifiuti.

- Materiali recuperati attraverso il processo di riciclo dei PAP da rifiuti post-consumo: almeno per ogni lotto<sup>6</sup> di ciascun materiale (plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP, cellulosa), recuperato devono essere verificati i criteri microbiologici, i criteri chimici, i criteri sanitari e i criteri relativi alle analisi degli eluati da test di cessione precedentemente menzionati.

### 2.1.2 Criteri specifici per le plastiche eterogenee a base di poliolefine ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

Per ogni lotto di produzione, la frazione composta dalle plastiche eterogenee a base di poliolefine ottenuta da rifiuti post-consumo e da scarti della produzione industriale di PAP cessa di essere classificata come rifiuto se rispetta i limiti di cui alla tabella seguente:

**Tabella 2: Valori per la frazione plastica**

Parametri	Metodo analitico	Unità di misura	Valore
Umidità	UNI 10667-16	%	< 10
Poliolefine	UNI 10667-16	% (su secco)	≥ 80
Plastiche non poliolefine e materiali estranei	UNI 10667-16	% (su secco)	≤ 20

### 2.1.3 Scopi specifici per cui sono utilizzabili le plastiche eterogenee a base di poliolefine

Le plastiche eterogenee a base di poliolefine possono essere impiegate in processi di trasformazione manifatturiera o tal quali per i seguenti scopi specifici:

- Manufatti plastici;
- Materiali per il settore automobilistico;
- Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione.

Non è consentito l'utilizzo delle plastiche eterogenee a base di poliolefine per le attività di recupero ambientale e, in forma sciolta, per le applicazioni che prevedano il contatto diretto con il suolo adibito a coltivazioni agricole.

<sup>6</sup> Lotto di materiale: quantitativo di materiale prodotto trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore a 3.000 tonnellate di PAP.

Le limitazioni relative all’utilizzo dei materiali End of Waste derivanti dal recupero dei PAP devono essere conformi alle seguenti normative:

- a.** del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e del Regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- b.** della Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 sui dispositivi medici;
- c.** della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, recepita dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sulla sicurezza generale dei prodotti in relazione ai prodotti per la puericultura;
- d.** del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;
- e.** del Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi.

## 2.1.4 Dichiarazione di conformità

Si allega una bozza/proposta del modello di dichiarazione di conformità dell'EoW.

### Allegato 6 – Dichiarazione di conformità

(articolo 5)

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ(DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5 DEL

DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, N. [•] DEL [•][•] [2019] PUBBLICATO IN [•]

(Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	_____
Anno	_____ (aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

<b>Anagrafica del produttore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto [•]</b>		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di recupero		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Riferimenti catastali		
Impianto di raccolta di provenienza		
(come da documento di trasporto n° ...)		
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

(NOTA: compilare ciascuna casella correttamente)

#### Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di plastiche eterogenee a base di poliolefine è rappresentato dalla seguente quantità in massa: \_\_\_\_\_ (NOTA: indicare in cifre e lettere in ton)
- il predetto lotto di plastiche eterogenee a base di poliolefine è conforme all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, n. [•] del [•][•] [2019] pubblicato in [•];

- il predetto lotto di plastiche eterogenee a base di poliolefine ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella 1.

Tabella 1

CARATTERISTICHE PLASTICHE ETEROGENEE A BASE DI POLIOLEFINE	
Requisito	Categoria / valore
% Cellulosa	
% Polimero SAP	
% Polipropilene (PP )	
% Polietilene (PE)	
Parametri microbiologici	
Parametri chimici	
Parametri farmacologici	

**Il produttore dichiara infine di:**

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del Regolamento UE 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

(NOTA: indicare luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)

\* Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi